



COMUNE DI CASTELBUONO

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA, L'ILLUMINAZIONE VOTIVA E PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE PER SEPOLTURE NEL CIMITERO COMUNALE

(integrato con delibera di C.C. N. 77 del 28 ottobre 2010 e delibera di C.C. N. 26 del 01 giugno 2018)

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, ai trasporti funebri ed alla gestione e custodia del cimitero nel rispetto delle norme di cui:

- Al testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265 e successive modifiche ed aggiunte
- Al D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 “Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”
- Al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”

Il presente regolamento disciplina altresì la concessione del diritto di superficie delle aree e dei manufatti all’interno del cimitero comunale per essere adibite alla costruzione di cappelle o sepolture da parte di privati cittadini, di Congregazioni, di confraternite tradizionalmente riconosciute e di Associazioni regolarmente costituite.

Art. 2

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici amministrativi e tecnici del comune ed avvalendosi del competente servizio di Igiene pubblica dell’A.U.S.L. di riferimento.

In particolare le funzioni e gli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria, cimiteriale e trasporti funebri sono affidati al servizio di Stato Civile mentre la custodia del cimitero, gli interventi di manutenzione, le autorizzazioni per la costruzione di tombe e manufatti sono affidati all’U.T.C. Lavori pubblici o Urbanistica nell’ambito delle rispettive competenze.

Vengono gestiti direttamente dal comune i servizi di manutenzione, custodia, trasporti funebri e lampade votive.

Il servizio di tumulazione ed estumulazione salme, in mancanza di personale idoneo e sufficiente, viene in atto gestito mediante affidamento a ditta esterna a seguito di apposito appalto pubblico.

Per particolari esigenze organizzative e gestionali la Giunta Municipale può disporre, con apposito atto deliberativo, di affidare a ditte esterne anche gli altri servizi.

In particolare il servizio trasporti funebri ed eventualmente anche il servizio tumulazione ed estumulazione salme, potrà essere svolto direttamente dalle imprese di onoranze funebri, previo bando di accreditamento e previa stipula di apposita convenzione.

Le imprese accreditate e che stipulano convenzione con il comune non devono applicare tariffe superiori a quelle fissate dalla G.M. con apposita deliberazione sia per i trasporti funebri sia per le tumulazioni ed estumulazione delle salme.

Il Comune, mentre ha cura perché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio, come pure per l'impiego dei mezzi posti a disposizione del pubblico (scale per accedere alle cappelle o ai loculi ecc.)

Art. 3

Vengono erogati dal Comune, salvo quanto previsto dal precedente art.2 in merito all'affidamento dei servizi a ditte esterne, e previo pagamento della corrispondente tariffa fissata con separato provvedimento, i seguenti servizi:

1. trasporto funebre;
2. tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione;
3. lampade votive;
4. concessioni loculi comunali.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati gratuiti dalla legge nonché:

1. l'uso della sala autoptica su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
2. l'estumulazione e successiva inumazione in campo comune di salme provenienti dalle sepolture comunali;
3. l'esumazione e la collocazione delle ossa nell'ossario comunale;
4. il trasporto funebre la tumulazione, l'estumulazione e/o la concessione del loculo per le salme di persone indigenti, prive di familiari o i cui familiari risultano indigenti in base ad apposita attestazione del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

Art. 4

Il Cimitero Comunale non risulta in atto dotato di strutture per la cremazione delle salme. La pratica funeraria della cremazione è disciplinata dalla legge 30/03/2001 n° 130 e s.m.i. cui in ogni caso va fatto riferimento.

CAPO II

PERSONALE

Art. 5

L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento del personale.

Art. 6

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri vigila il servizio di igiene Azienda Unità Sanitaria Locale cui strutturalmente dipende il comune di Castelbuono.

Art. 7

Ai custodi del cimitero è affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene la sorveglianza, la pulizia, la manutenzione delle lampade votive l'assistenza alle tumulazioni ed estumulazione e la tenuta dei registri. Nelle sue funzioni agisce alle dipendenze dell'ufficio demografico per quanto attiene la tenuta dei registri ed il ricevimento delle salme, e dell'ufficio urbanistica per quanto attiene la pulizia ed il controllo dei lavori dei privati all'interno del cimitero.

In particolare il custode del cimitero è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con il D.P.R. 10/09/90 n.285; inoltre, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso l'ufficio di custodia del cimitero l'autorizzazione al trasporto e seppellimento di cui al successivo art. 10, inoltre scrive sopra apposito registro (vidimato dal sindaco) in doppio esemplare:

- Le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, data e luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero della sepoltura, il numero d'ordine della autorizzazione al seppellimento.
- Le generalità, di cui sopra, delle persone i cui cadaveri sono tumulati, con l'indicazione del loculo dove sono stati deposti.
- Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo dove sono stati trasportati, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del responsabile dello stato civile.
- Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o delle ceneri.

I suddetti registri debbono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Alla fine di ogni anno una copia dei registri deve essere consegnata al responsabile dello stato civile.

Il custode del cimitero ha inoltre l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- Copia del presente Regolamento;
- Copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni e servizi cimiteriali;
- Planimetria del cimitero a scala 1:500;
- Ogni altro documento o atto che si ritiene opportuno portare a conoscenza dei visitatori del cimitero.

Il custode del cimitero deve inoltre assistere alle operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione delle salme ed attestarne la regolarità delle operazioni stesse.

CAPO III

DICHIARAZIONE DI MORTE E TRASPORTO CADAVERI

Art. 8

Per la dichiarazione di morte e trasporto dei cadaveri, trovano puntuale applicazione le norme dal Capo I al Capo IV del D.P.R. 285/90 che qui si intendono interamente trascritte.

Art. 9

Nel territorio comunale i trasporti funebri sono eseguiti a cura del comune ed a spese dei familiari del defunto che versano al comune, ufficio stato civile, l'importo della tariffa fissata annualmente con apposita delibera di G.M.

Nel caso di affidamento del servizio a ditte accreditate si dovranno rispettare le condizioni fissate dalla G.M. per l'accreditamento e riportate nella convenzione.

I familiari del defunto devono rivolgersi alle ditte accreditate oppure, nel caso di defunti trasportati da altri comuni, possono rivolgersi ad altre ditte specializzate ed autorizzate per detto servizio.

Art. 10

Il trasporto funebre deve essere autorizzato dal responsabile dello stato civile del comune di morte, sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine su esposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, cremazione).

L'incaricato del trasporto funebre deve essere munito dell'apposita autorizzazione comunale da consegnare al custode del cimitero.

Copia dell'autorizzazione al trasporto sarà trasmessa dal responsabile dello stato civile alla polizia Municipale per eventuale servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 11

Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario determinato con apposito provvedimento del Sindaco.

I cortei funebri seguiranno, di norma, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa; Il percorso dalla chiesa al cimitero viene fissato con apposita disposizione sindacale.

Il sindaco, per ragioni particolari, può disporre con proprio provvedimento percorsi diversi da quelli indicati nella disposizione sindacale.

I cortei funebri hanno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 12

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non è richiesta altra destinazione:

- I cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma avente in esso la residenza.
- I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza.
- I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma avente diritto al seppellimento in una sepoltura nel cimitero del comune.
- I nati morti ed i prodotti del concepimento.
- I resti mortali delle persone sopra elencate.

Per i seppellimenti in loculi comunali gli interessati dovranno avanzare apposita documentata richiesta al comune secondo quanto previsto sulla cessione dei loculi comunali.

Per i seppellimenti in loculi comunali o tombe di privati o di confraternite, gli eredi interessati o le agenzie all'uopo deputate dovranno avanzare apposita documentata richiesta al comune, ufficio stato civile, in uno alla richiesta di seppellimento presentando apposita documentazione sul diritto al seppellimento nella tomba indicata o autodichiarazione resa nei modi e nelle forme di legge.

L'autorizzazione al seppellimento in qualsiasi sepoltura sarà rilasciato previo pagamento della tariffa per le tumulazioni o secondo quanto previsto nelle convenzioni per l'accREDITAMENTO ditte.

Art. 13

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:

- Dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello stato civile con indicata la tomba o il loculo, nel caso della cappella comunale, dove tumulare la salma;
- Dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.

Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere o ossa umane.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità sanitaria Locale.

Art. 14

Il custode del cimitero, per ogni cadavere, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 13 e inoltre compila in doppio esemplare l'apposito registro di cui al precedente art. 7.

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di aprire la cassa se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Art. 15

L'orario di apertura al pubblico del cimitero è disposto dal dirigente responsabile del servizio, sentita l'amministrazione comunale.

Il segnale di chiusura del cimitero è dato a mezzo di sirena o campana 15 minuti prima dell'orario prescritto e ripetuto ogni 5 minuti.

A detto segnale tutti coloro che si trovano dentro il perimetro del cimitero devono uscire.

Di detto procedura è dato avviso pubblicamente a mezzo di locandina nella bacheca posta all'esterno delle mura di delimitazione del cimitero e/o del cancello principale.

Art. 16

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- Ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte.
- Alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque non consoni al luogo.
- Alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza preventiva autorizzazione.

- A chiunque il sindaco, per motivi di ordine pubblico, di polizia mortuaria o di disciplina interna, ne abbia fatto divieto.

Art. 17

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- Consumare cibi, correre, fare chiasso, cantare.
- Introdurre armi, cani o altri animali.
- Rimuovere dalle altrui tombe fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi.
- Buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
- Calpestare, danneggiare aiuole, alberi, zone verdi, sedersi sulle tombe, scrivere sulle lapidi o sui muri.
- Disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare offerte di lavoro, di oggetti, distribuire volantini di ogni sorta.
- Fotografare opere funerarie senza autorizzazione del custode, o se si tratta di tombe private senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura.
- Eseguire lavori senza l'autorizzazione comunale e/o del concessionario.
- Commerciale oggetti di decorazione delle tombe entro il perimetro del cimitero
- L'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti di apposita autorizzazione.

I predetti divieti, per quanto possono essere applicabili, si estendono anche nelle zone immediatamente adiacenti al cimitero.

Art. 18

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto sia per la collettività dei defunti, dalla chiesa cattolica e dalle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate.

CAPO V
TUMULAZIONI – ESTUMULAZIONI – INUMAZIONI

Art. 19

Sono a tumulazioni le sepolture in opere murarie, loculi o cappelle, costruite dal comune o da privati.

Sono ad inumazione le sepolture in campi comuni.

Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

Per le esumazioni ed estumulazione si applicano le norme contenute nel D.P.R. 285/90 dall'art. 82 all'art. 89 che qui si intendono trascritte.

Nel cimitero comunale le tumulazioni, le inumazioni possono avvenire tutti i giorni anche nei festivi.

Le estumulazione possono avvenire solo nei giorni non festivi.

Per motivi di igieni il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare le estumulazioni nei periodi di particolare caldo (da giugno a settembre) salvo per quelle da effettuare su disposizione dell'autorità giudiziaria.

I rifiuti prodotti in caso di estumulazione o esumazioni vengono considerati rifiuti speciali e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia a cura del servizio gestito dall'A.T.O. rifiuti cui il comune appartiene.

I fiorai fornitori di corone, possono ritirare le strutture portanti delle corone dopo otto giorni dalla data dell'avvenuta tumulazione, trascorsi ulteriori 5 giorni senza che il fioraio provvede al ritiro, verranno conferiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.

CAPO VI
LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 20

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nel cimitero senza titolo abilitativo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia.

Per le procedure trovano applicazione le norme del regolamento edilizio, le norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. e le norme igienico sanitarie in materia.

Art. 21

Il titolare dell'atto abilitativo per la esecuzione di opere edilizie dovrà comunicare al comune nei termini fissati, la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori e l'impresa esecutrice degli stessi.

Copia di detta comunicazione deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 22

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito materiali, ponteggi ecc.) trova applicazione la vigente normativa in materia di occupazione di suolo pubblico; in questi casi si applica la tariffa **nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.**

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata ai visitatori.

Per l'occupazione di suolo pubblico fuori dal cimitero ma nelle immediate vicinanze troverà applicazione la normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico con l'applicazione della tariffa di cui al comma 1 ridotta del 50%.

Art. 23

Le imprese che eseguono lavori all'interno del cimitero sia per opere di privati, sia per opere pubbliche, devono rispettare tutte le normative relative alla gestione e sicurezza nei cantieri, apponendo i segnali di pericolo, evitando di spargere materiali in giro o imbrattare o danneggiare opere sia pubbliche che private.

Il titolare dell'atto abilitativo per la esecuzione di opere edilizie è responsabile di eventuale danni causati a persone o cose durante i lavori.

Art. 24

I cantieri di lavoro operanti all'interno del cimitero devono osservare **l'orario di lavoro coincidente con l'orario di custodia del cimitero.**

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute ed autorizzate dall'U.T.C.

Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietato eseguire lavori edili o introdurre ed accatastare materiali edili. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere ogni attività lavorativa, provvedere alla sistemazione dei materiali presenti in cantiere, provvedere allo smontaggio di ponti ed armature se intralciano la vista dei loculi.

Durante la sospensione dei lavori l'area del cantiere deve restare pulita ed in ordine.

I mezzi d'opera per l'esecuzione degli scavi devono essere esclusivamente di piccole dimensioni (tipo bobkat) e dotati di ruote gommate. E' consentito l'utilizzo di muletti per il trasporto dei rifiuti al di fuori delle mura perimetrali. Tutti i mezzi devono essere dotati di dispositivi per ridurre al minimo l'inquinamento acustico secondo quanto è previsto dalla normativa vigente in materia per i luoghi di lavoro nei cantieri edili. I gruppi elettrogeni devono parimenti rispettare i limiti imposti per il loro utilizzo in luoghi pubblici. E' fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza nei cantieri edili.

Art. 25

Per l'esecuzione dei lavori, qualora si fa richiesta di utilizzo dell'acqua comunale con prelievo dalla presa all'interno del cimitero, deve essere versata, presso la tesoreria comunale, una somma corrispondente al presunto consumo di acqua, calcolato dall'U.T.C. settore LL.PP., in relazione all'entità volumetrica della sepoltura ed in base alle vigenti tariffe per il consumo di acqua dal civico acquedotto per usi domestici.

Del pari, qualora si fa richiesta di utilizzo dell'energia elettrica dall'apposito misuratore comunale e con prelievo dalla presa all'interno del cimitero, deve essere versata, presso la tesoreria comunale, una somma forfettaria corrispondente al presunto consumo di energia elettrica, calcolato dall'U.T.C. settore LL.PP., in relazione all'entità volumetrica della sepoltura ed in base alle vigenti tariffe per il consumo di energia elettrica per usi non domestici.

CAPO VII

PIANI CIMITERIALI – DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 26

A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/07/1934 n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria, almeno in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendente le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando si rende necessario apportare modifiche alla distribuzione delle aree interne o ampliare il cimitero.

La disposizione dei vari reparti, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e le aree di ampliamento saranno previsti nel Piano Regolatore del Comune nel rispetto delle norme di cui agli articoli da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90.

I progetti di ampliamento del cimitero devono prevedere la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepolture e per le costruzioni accessorie, devono essere corredati da apposito studio tecnico, geologico , geotecnico e devono essere approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 27

Il cimitero comunale deve essere dotato di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art. 13 del D.P.R. 258/90 e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e deve rispondere ai requisiti indicati negli art. 64 e 65 del D.P.R. 258/90.

Anche la sala per autopsie, se prevista, deve avere le stesse caratteristiche della camera mortuaria nonché quelle indicate all'art. 66 del D.P.R. 285/90.

Il cimitero comunale deve inoltre avere un ossario di cui all'art. 67 del D.P.R. 285/90

CAPO VIII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 28

Il servizio di illuminazione votiva in tutto il cimitero comunale viene assunto dal comune e gestito direttamente ed in economia ai sensi degli artt. 22 e 32 della L. 142/90 così come introdotti dalla L.R. n° 48/91 e loro s.m.i.

Art. 29

Al Servizio sovrintenderà il Servizio Provveditorato ed Economato, l'Ufficio Tecnico – Settori Urbanistica e LL.PP. – ciascuno per le proprie competenze.

Art. 30

Le domande di contratto per il servizio di illuminazione votiva devono essere redatte su apposito modulo fornito dal Comune il quale si riserva di darvi corso. Alla richiesta segue la sottoscrizione di regolare contratto previa determinazione delle somme dovute da parte dell'Ufficio Tributi .

Nel caso di sepolture di confraternite, congregazioni od associazioni, la richiesta per il servizio lampade votive può essere avanzata dal loro rappresentante legale o delegato per una o più punti luce di defunti indicandone, in quel caso, il nome ed il numero del loculo di riferimento, oppure per uno o più punti luce di lampada votiva comune. In questo caso verrà stipulato un unico contratto ma con i versamenti relativi al numero di punti luce richiesti.

Art. 31

La durata del contratto non può essere inferiore ad **1 anno** dalla sua stipula. Il servizio è attivato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto mediante l'installazione dell'apparecchiatura di illuminazione.

Qualora il contraente non ne dia disdetta almeno due mesi prima della scadenza con lettera raccomandata, il contratto si intende rinnovato di anno in anno per tacito consenso.

Qualora il contraente chiede la disdetta del contratto in corso di validità, per il canone già versato non è dovuto alcun rimborso.

Art. 32

All'atto della stipula del contratto gli utenti dovranno versare:

- I contributi stabiliti dalla tariffa di cui al successivo art. 40;
- Il rateo del canone commisurato alle mensilità mancanti a raggiungere il 31 dicembre dell'anno in corso;
- Le spese di contratto.

Gli importi di cui sopra dovranno essere versati o mediante c.c.p. n° 15576903 intestato al Comune di Castelbuono – Servizio di Tesoreria – ovvero direttamente presso l'Economo.

Art. 33

I versamenti dei canoni relativi agli anni successivi dovranno essere effettuati in via anticipata entro il 15 gennaio di ciascun anno e, a tal fine, verrà inviato al domicilio dei concessionari apposito modulo di c.c.p. con addebito delle relative spese postali.

La mancata ricezione di tale modulo, a causa di disguido postale od altro motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore sul c.c.p. n° 15576903 intestato a “Comune di Castelbuono – lampade votive – Servizio di Tesoreria – 90013 Castelbuono” o presso la Tesoreria Comunale.

In caso di mancato pagamento del canone dovuto, l'Ufficio competente provvederà ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, tramite raccomandata munita di avviso di ricevimento, con pagamento entro 15 giorni.

Trascorso tale termine senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Amministrazione Comunale provvede a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica ed al recupero della somma dovuta nelle forme coattive come per legge.

Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto deve estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la quota di allacciamento.

Art. 34

Nel canone di cui al successivo art. 40 sono comprese le spese per l'energia elettrica, l'ordinaria manutenzione, il ricambio delle lampadine, la sorveglianza e l'I.V.A.

Art. 35

Per il Cimitero, i contributi per l'allacciamento e installazione previsti dalle tariffe di cui al successivo art. 39 comprendono:

- Gli ordinari lavori di sterro e rinterro;
- Apertura e chiusura di tacce murarie;
- Costo del conduttore elettrico e della presa di corrente;
- Messa in opera del corpo illuminante.

Resta a carico dell'utente le spese del corpo illuminante e di ogni altra opera decorativa ed artistica ove ammessa.

Resta a carico del Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici sino al punto luce, i lavori di primo allacciamento e la sostituzione delle lampade votive esaurite. I suddetti lavori saranno eseguiti esclusivamente dal personale comunale.

Art. 36

Il Comune si riserva di adottare in caso di ampliamento o ristrutturazione del cimitero un tipo unico di corpo illuminante qualora lo ritenga opportuno per motivi estetici.

Art. 37

E' vietato agli utenti asportare o cambiare lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o sub affittare la corrente e fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.

Art. 38

er qualsiasi modificazione richiesta dal titolare del contratto ad impianto già esistente e che abbia ottenuto la prevista autorizzazione dell'ufficio competente, le spese saranno a carico dello stesso.

In caso di decesso del titolare del contratto gli eredi sono tenuti a darne immediatamente comunicazione al Comune ai fini della variazione dell'intestazione.

Del pari, in caso di variazione di residenza o domicilio del titolare del contratto, lo stesso è tenuto a darne immediatamente comunicazione al Comune ai fini della opportuna variazione.

Art. 39

Il servizio di illuminazione votiva nel cimitero è erogato tutti i giorni e per le ventiquattro ore continuative. Le eventuali sospensioni del servizio dovute ad interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comportano rimborsi agli utenti.

Art. 40

Il servizio rientra tra quelli a domanda individuale, ai sensi del D.M. 31/12/1983 ed è soggetto a tariffa approvata e aggiornata annualmente dalla G.M. in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

Le tariffe sono differenziate a seconda che trattasi di edicole concesse alle congregazioni, confraternite od associazioni oppure ai privati e comprendono:

1. il contributo per spese di installazione;
2. un rimborso spese per la messa in opera del corpo illuminante;
3. canone di abbonamento.

Qualsiasi modifica delle tariffe si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge del provvedimento deliberativo.

CAPO IX

CONCESSIONE DI LOCULI NELLE SEPOLTURE COMUNALI

Art. 41

Il Comune di Castelbuono costruisce a sua cura e spese, nell'area del Cimitero Comunale a tal fine riservata, sepolture aventi le caratteristiche ed i requisiti previsti dal regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285 del 10/09/1990 e dal Testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 1265 del 27/07/1934 nonché dal vigente Regolamento edilizio comunale.

ART. 42

I loculi realizzati nelle sepolture comunali saranno assegnati in concessione secondo quanto previsto nel presente regolamento ed alla loro occupazione si provvederà rispettando l'ordine della numerazione progressiva preventivamente disposta dal Comune.

ART. 43

Con la concessione del loculo il comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo, tale diritto non è commerciabile né alienabile

ART. 44

Per ottenere la concessione di un loculo, di cui ai precedenti articoli, dovrà essere prodotta regolare istanza in bollo da un parente del defunto o da chi ne ha interesse, al Responsabile dell'ufficio di stato civile del comune, contestualmente alla richiesta di seppellimento. Nella domanda dovranno essere specificate le generalità della salma da tumulare e la data ed il luogo del decesso.

L'istanza dovrà altresì contenere l'impegno incondizionato del richiedente di sottostare alle norme del presente Regolamento ed a quelle future che dovessero eventualmente emanarsi.

Il richiedente la concessione del loculo dovrà altresì impegnarsi nell'istanza a stipulare, a richiesta del comune, il relativo contratto di concessione del loculo.

ART. 45

Il funzionario di stato civile responsabile del procedimento, accertato che ricorrono le condizioni fissate al successivo art. 47 per l'assegnazione del loculo, previo versamento della somma dovuta, dispone la concessione del loculo ed autorizza il seppellimento della salma.

ART. 46

La concessione del loculo nella sepoltura comunale sarà regolarizzata mediante apposita determina di concessione e successiva stipula di regolare contratto tra il concessionario ed il Responsabile del Settore competente in rappresentanza del comune. Le spese di bollo, registrazione e diritti di segreteria, saranno a carico del concessionario.

ART. 47

Nei loculi realizzati all'interno delle sepolture comunali potranno essere tumulati:

1. I cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. I cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
3. I cadaveri delle persone non residenti e non domiciliati in vita nel comune, morte fuori di esso, ma aventi un proprio familiare entro il 4° grado di parentela, residente nel comune o se risulta già tumulato nel cimitero il coniuge, i genitori o un figlio;
4. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285 del 10/09/1990 e s.m.i.;

5. con delega del Sindaco o Assessore delegato, quando il defunto abbia acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti della collettività di Castelbuono o per dare risposta a richieste dei parenti di vittime di eventi straordinari;
6. I resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 48

Il loculo è ceduto in uso senza lapide. Alla fornitura e collocazione della lapide dovrà provvedere direttamente il concessionario a sua cura e spese, entro il termine stabilito nel contratto di concessione. La lapide dovrà essere di marmo del tipo conforme a quelle stabilite dal comune. Il testo dell'epigrafe, ove diverso da quello prestabilito, dovrà essere preventivamente autorizzato dal comune.

ART. 49

In ogni loculo non può essere tumulata che una salma, quella risultante dalla concessione, racchiusa in duplice cassa, l'una in legno, l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria. Per nessuna ragione sarà consentito conservare nei loculi delle sepolture comunali, resti mortali e feretri provenienti da esumazioni o da estumulazione da altri posti di tumulazione.

ART. 50

La concessione del loculo nelle sepolture comunali avrà la durata di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di tumulazione. Allo scadere di tale periodo la concessione si intenderà automaticamente estinta ed il comune potrà provvedere a totale sua cura e spese alla estumulazione e conseguente inumazione nel campo comune o in un ossario comunale se i resti sono già mineralizzati.

Il comune è tenuto altresì a provvedere a sua cura e spesa alla esumazione, da effettuarsi non prima di cinque anni dalla data di inumazione, ed al trasferimento dei resti nell'ossario comunale.

In caso di morte del firmatario della concessione, gli eredi devono comunicare al comune chi subentra negli obblighi assunti nei confronti del comune stesso.

E' consentito il rinnovo della concessione del loculo per un ulteriore periodo di 30 anni su richiesta del concessionario o di un suo erede al prezzo vigente al momento della richiesta.

IL concessionario ha l'obbligo di mantenere lapidi, scritte, porta fiori, ricordi in buono stato di conservazione e ad intervenire a sue cure e spese in caso si dovessero verificare problemi di natura igienico sanitaria.

Per i loculi si può fare la concessione in vitae, a cura del Responsabile del Servizio dello Stato Civile, secondo la disponibilità dei loculi, la dimostrazione che il richiedente non possiede parenti

od eredi che possono provvedervi alla sua morte. In tal caso è dovuto il canone in vigore all'atto della concessione maggiorato del 20% e la durata decorre dalla data della concessione. Qualora la condizione legata alla assenza di parenti o eredi viene meno, il titolare della concessione decade dal diritto di assegnazione del loculo in vita, senza nulla pretendere per quanto versato. Il loculo previo atto di revoca della concessione, torna in possesso del comune che può disporne secondo il presente regolamento.

ART. 51

La concessione del loculo può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando:

- Non è stata occupata entro un anno dalla data di assegnazione formale del loculo, ad eccezione della concessione in vita;
- A seguito di diffida o ordinanza sindacale il firmatario dell'atto di concessione o suo erede non provvede ad eliminare eventuali inconvenienti igienici (perdita materiali organici ecc.) o lascia la sepoltura in completo stato di abbandono per cui si rende necessario emettere ordinanza di estumulazione ed inumazione.
- in caso di decadenza della concessione non spetta nessun rimborso della somma versata.

ART. 52

Il concessionario può rinunciare alla concessione del loculo avanzando regolare istanza che dà luogo al seguente trattamento:

Qualora il loculo non è stato o non sarà mai occupato dalla salma viene rimborsato l'intero importo versato al momento della concessione

Qualora la salma tumulata è stata trasferita in altra sepoltura o in altro cimitero, previa regolare autorizzazione, il concessionario non ha più diritto al rimborso di quanto versato, ed il loculo vuoto torna nella disponibilità del comune.

ART. 53

I loculi che si rendono liberi per decadenza, per rinuncia o per estinzione del diritto di concessione possono essere concessi al prezzo vigente al momento di una successiva richiesta ed assegnazione.

ART. 54

La tassa di concessione da corrispondere al comune per l'occupazione di ogni singolo loculo nella sepoltura comunale viene fissata con delibera di G.M. sulla base dei costi sostenuti per la

realizzazione della sepoltura comunale o aggiornato in occasione di ogni eventuale intervento di manutenzione che si rendesse necessario, previa proposta dell'ufficio tecnico comunale settore LL.PP. e manutenzione.

ART. 55

Per le concessioni dei loculi per i quali alla data di approvazione del presente regolamento, risultano già trascorsi più di **20 anni** dalla data di tumulazione, i concessionari o gli eredi, in luogo della estumulazione della salma, possono avanzare richiesta di proroga della concessione del loculo, per un ulteriore periodo di **30 anni** al prezzo fissato al momento della richiesta ferma restando la facoltà del Comune di accogliere l'istanza secondo la disponibilità dei loculi.

CAPO X

CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE PRIVATE

Art. 56

Il cimitero comunale è diviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

Sono comuni le sepolture per inumazione nei campi comuni.

Sono private le sepolture diverse da quelle comuni su aree, loculi o cappelle concesse a privati.

Art. 57

Il cimitero comunale, ai sensi dell'art. 883 ed 824 del C.C. ha carattere demaniale per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di un bene demaniale non alienabile.

Il comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo su una determinata opera costruita dal comune o su area da adibire a sepoltura.

Tale diritto non è commerciabile né alienabile; solo per le sepolture di famiglia può essere autorizzata, con le norme di cui al successivo art. 68 una limitata cessione d'uso.

Le sepolture individuali temporanee (loculi comunali) sono invece vincolati alla salma indicata in concessione; le modalità e le condizioni di concessione dei loculi comunali sono meglio precisate nell'apposito regolamento comunale.

Art. 58

L'area per la costruzione di sepolture può concedersi, secondo le disponibilità, nei modi e nei termini fissati nei successivi articoli, sia a privati cittadini, sia a Congregazioni, Confraternite tradizionalmente riconosciute e Associazioni regolarmente costituite.

La concessione di un'area cimiteriale è a tempo determinato ed ha la durata di 99 (novantanove) anni. Sei mesi prima della scadenza il titolare o gli eredi possono chiedere il rinnovo del diritto di concessione previa corresponsione del prezzo fissato alla data di rinnovo.

Il comune si riserva un'area per la realizzazione di una o più sepolture comunali per la successiva concessione di loculi comunali.

Art. 59

Non può essere concessa area per la costruzione di sepolture a scopo di lucro a persone o Congregazioni e Confraternite tradizionalmente riconosciute o ad Associazioni regolarmente costituite.

Art. 60

La concessione dell'area può essere fatta in favore di un capofamiglia, ma può essere concessa, a richiesta, anche a due o più capofamiglia congiuntamente fissando nel contempo le rispettive quote ed in proporzione gli oneri.

La concessione dell'area deve risultare da atto pubblico, le spese per la stipula dell'atto sono a carico del concessionario. In caso di assegnazione congiunta la ripartizione delle quote deve essere riportata nell'atto di concessione.

Art. 61

Le aree per la costruzione di tombe private saranno assegnate in funzione della tipologia annessa al piano di utilizzazione del cimitero esistente o a quello relativo alla zona di ampliamento dopo la sua definitiva approvazione, tenendo conto delle documentate e motivate esigenze dei privati richiedenti e delle congregazioni e/o organizzazioni.

Per l'impianto cimiteriale in ampliamento è ammessa l'assegnazione in concessione del diritto di superficie delle aree, ancora prima delle realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di diritto di superficie e vendita di cosa futura.

Art. 62

Le aree cimiteriali possono essere concesse soltanto in favore dei seguenti richiedenti:

- α) Congregazioni, Confraternite tradizionalmente riconosciute e Associazioni regolarmente costituite
- β) Cittadini nati e residenti nel comune.
- χ) Cittadini nati nel comune e che vi abbiano risieduto per almeno 10 anni.

δ) Cittadini che abbiano avuto la residenza nel comune per almeno 10 anni.

ε) Figli di cittadini che abbiano avuto la residenza nel comune per almeno 20 anni.

Le congregazioni confraternite o associazioni hanno la precedenza sui privati richiedenti. Nel caso che le aree destinate alle congregazioni confraternite o associazioni siano esaurite, l'amministrazione comunale può concedere alle stesse le aree destinate a sepolture per famiglie a seguito di accettazione scritta da parte dei rispettivi rappresentanti legali.

Il coniuge superstite acquista gli stessi diritti del dante causa (coniuge richiedente).

Art. 63

In base alle richieste presentate, il responsabile del procedimento, predisponde una graduatoria semestrale, secondo i criteri e l'ordine di cui al precedente art. 62, che viene approvata con determina dirigenziale.

Le graduatorie semestrali servono per comporre le graduatorie generali divise in:

- Graduatoria per l'assegnazione di aree per le confraternite, congregazioni o associazioni
- Graduatoria per l'assegnazione di aree per la realizzazioni di sepolture private con un numero di loculi superiori a sei.

Art. 64

L'assegnazione dei lotti cimiteriali viene effettuata con Determina Dirigenziale nel rispetto dell'ordine delle superiori graduatorie. L'assegnazione del lotto cimiteriale viene comunicata, con notifica, o a mezzo di raccomandata R.R. al concessionario contestualmente al prezzo di concessione dell'area.

L'assegnatario, entro trenta giorni dalla notifica, deve comunicare per iscritto l'accettazione del lotto, pena decadenza del diritto di assegnazione.

La stipula dell'atto di concessione deve avvenire, pena decadenza del diritto di assegnazione, entro e non oltre **sessanta giorni** dalla data di avvenuta notifica della comunicazione e previo versamento del prezzo di cessione.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, l'assegnazione dell'area viene revocata d'Ufficio con Determina Dirigenziale ed assegnata ad altro richiedente utilmente inserito in graduatoria.

Art. 65

Il prezzo di cessione delle aree cimiteriali viene fissato con delibera di G.M. previa relazione dell'U.T.C. Settore LL.PP. sulla base dei costi delle opere di urbanizzazione che il Comune deve sostenere o che ha già sostenuto;

Art. 66

I lotti inseriti nell'area di ampliamento del cimitero possono essere assegnati e concessi anche prima della effettiva realizzazione delle opere, giuste disposizioni di cui all'art. 61, per consentire, con il recupero delle somme a destinazione vincolata, l'esecuzione del progetto di ampliamento; L'atto di concessione del lotto cimiteriale è comunque subordinato alla ultimazione dei lavori di urbanizzazione.

Art. 67

Dopo la stipula dell'atto pubblico di concessione del lotto cimiteriale, nella parte del cimitero esistente alla data di approvazione del presente regolamento, **entro tre mesi il concessionario del lotto o suo erede, deve presentare il progetto** esecutivo della cappella di famiglia per ottenere tutti i pareri e N.O. necessari. I predetti progetti devono comprendere la predisposizione degli impianti di illuminazione per il servizio di illuminazione votiva.

Il titolo abilitativo alla costruzione viene rilasciato dopo l'acquisizione di tutti i N.O. degli enti.

I lavori devono essere comunque iniziati entro un anno dalla stipula del contratto e devono concludersi entro tre anni dall'inizio dei lavori.

Durante le fasi di costruzione l'area interessata dovrà essere decorosamente recintata e schermata alla vista dei visitatori.

Per la nuova area del cimitero, dopo l'avvenuta realizzazione delle opere previste nel progetto pubblico di ampliamento, il concessionario del lotto o suo erede, per quanto attiene le edicole private, **entro tre mesi dalla data di notifica dell'avvenuto collaudo**, la cui trasmissione deve avvenire a cura dell'Ufficio Urbanistica del Comune, deve presentare il progetto esecutivo della cappella di famiglia per ottenere tutti i pareri e N.O. necessari.

Per la nuova area del cimitero, dopo l'avvenuta realizzazione delle opere previste nel progetto pubblico di ampliamento, nel caso delle Congregazioni e Confraternite e/o Associazioni regolarmente costituite, il termine di tre mesi può non essere rispettato ed il progetto presentato secondo i tempi che loro stessi riterranno congrui con le loro esigenze di posti.

I termini fissati per la presentazione del progetto, per l'inizio dei lavori e per il completamento degli stessi, sono perentori per cui il non rispetto comporta l'automatica decadenza dell'atto di concessione (vedi art. 72 e 73)

Per il rilascio del titolo abilitativo a costruire il concessionario deve depositare una cauzione o polizza fidejussoria a garanzia di danni verso terzi pari al 20% del costo per la concessione del lotto; Il deposito cauzionale o fidejussione verrà restituito o svincolato, su richiesta del titolare dell'atto abilitativo alla costruzione, quando l'Ufficio Urbanistica del Comune verificherà che dopo la costruzione dell'edicola è stata ripristinata ogni manomissione del terreno, non sono stati accertati

danneggiamenti alle cose comuni, lapidi, viali, piante ecc. e viene prodotta la perizia giurata di cui al successivo art. 68.

Art. 68

I progetti delle cappelle sia per le confraternite, sia per i privati devono rispettare le normative vigenti fissate nel regolamento edilizio, nel regolamento di polizia mortuaria e d'igiene nonché le normative in zona sismica ed in zone sottoposte a vincoli paesaggistici. Nell'aria nuova di ampliamento del cimitero vanno rispettate anche le tipologie edilizie previste nel piano esecutivo di ampliamento.

Il numero di loculi realizzabili in ciascuna tomba non può superare quello indicato nella tipologia edilizia sia per l'area dell'esistente cimitero sia in quelle da realizzare giusto ampliamento dello stesso.

Se la concessione dell'area è fatta in favore di più capi famiglia il numero totale dei loculi non può, in ogni caso, superare quello previsto nella tipologia di piano, esistente o da realizzare.

Nel titolo abilitativo a costruire deve essere chiaramente indicato il numero dei loculi o degli ossari da realizzare.

Completati i lavori di costruzione della tomba il direttore dei lavori deve presentare apposita perizia giurata con la quale attesta la regolare esecuzione delle opere nel rispetto del progetto approvato e delle norme sismiche ed igieniche vigenti.

L'ufficio urbanistica, effettuate le eventuali verifiche ritenute necessarie, attesta l'usabilità della tomba e trasmette copia del provvedimento all'Ufficio dello Stato Civile ed ai custodi del cimitero. Solo dopo il rilascio di detto attestato l'ufficiale di stato civile può autorizzare il seppellimento delle salme in detta tombe.

Per ragioni di uniformità e decoro nelle nuove tombe di famiglia e nelle sepolture delle confraternite e delle associazioni legalmente costituite, da realizzare nel nuovo ampliamento cimiteriale, è suggerito, nei singoli loculi, la non realizzazione di mensole e l'apposizione di suppellettili individuali quali vasi per fiori, lampade votive o altri elementi di arredo sacro.

Piante, fiori e lumini potranno essere posti in spazi interni comuni (tavoli, piattaforme o altri elementi mobili o fissi) mentre per le lampade votive, in alternativa, si potrà fare ricorso ad uno o più corpi luminosi a soffitto o parete per l'intera tomba.

All'esterno ed all'interno delle tombe potranno essere realizzate fioriere fisse in muratura solo se le stesse saranno effettivamente destinate all'uso per le quali saranno eseguite e se le piante ivi messe a dimora saranno costantemente curate e non abbandonate.

Le lapidi a chiusura dei singoli loculi dovranno essere tutte uguali e dello stesso tipo di marmo, così come per le borchie e le cornici porta ritratto. Per garantire quanto sopra le stesse dovranno essere tutte collocate prima che, per la stessa tomba, sia rilasciata la certificazione di usabilità.

Art. 69

Il diritto d'uso delle sepolture costruite sulle aree cimiteriali concesse è riservato al concessionario, agli ascendenti, discendenti, coniugi eredi ed affini.

I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione "iure sanguinis" e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, "iure hereditatis".

La concessione dell'area per la realizzazione di sepolture di famiglie si intende fatta "iure sanguinis" fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo limitazioni nei rispettivi atti di successione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i congiunti di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario di origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti indicandoli preliminarmente nell'atto di concessione ovvero successivamente con atti da presentare all'ufficio stato civile ed ai custodi del cimitero specificandone, in uno, anche eventuali limitazioni.

Gli eredi, entro un anno dalla morte del concessionario dovranno designare uno di loro che assuma verso il comune l'esercizio del diritto e degli obblighi inerenti alla concessione dell'area, fermo restando la responsabilità indivisibile degli eredi per gli obblighi derivanti dalla concessione. Quando l'erede non sia designato dal concessionario o scelto di comune accordo dagli eredi ovvero reso noto all'autorità comunale entro l'anno della morte di quello, sarà definitivamente designato dall'autorità stessa.

In caso di emigrazione del concessionario e degli aventi diritto, dovrà essere designato, entro il termine di un anno dalla data di emigrazione, una persona, residente nel comune, che assuma la responsabilità derivante dalla concessione nei confronti del comune. Quando l'erede non sia designato dal concessionario o scelto di comune accordo dagli eredi ovvero reso noto all'autorità comunale entro l'anno della morte di quello, sarà definitivamente designato dall'autorità stessa.

La designazione deve essere accettata dalla persona indicata, la quale non vi potrà rinunciare se non previa sostituzione, che dovrà avvenire con le superiori modalità.

La trasmissione del diritto d'uso di una tomba di famiglia deve essere comprovata da titoli regolari quali:

1. Atto di successione in morte del concessionario dal quale risultino gli eredi e la dichiarazione, resa nelle forme di legge, che non ne esistano altri. Se la successione è testamentaria può essere richiesta anche copia o estratto del testamento.

2. Scrittura privata, in copia, del diritto d'uso gratuito da parte del concessionario in favore di terze persone, purché congiunti ovvero parenti consanguinei ovvero seco conviventi.
3. Autodichiarazione resa nei modi di legge attestante chi sono gli eredi del concessionario e che non esistono altre persone che vantano il diritto d'uso della tomba, nel caso di tombe esistenti e per le quali non è possibile risalire al concessionario d'origine.

Art. 70

Nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti mortali, i feti, le ceneri delle persone ovunque decedute, o già sepolte altrove, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi, e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle medesime sepolture, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Il richiedente la tumulazione in una tomba di famiglia deve provare il diritto o presentare autodichiarazione resa nei modi e nelle forme di legge.

Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario o divisione dei loculi ed assegnazione delle quote, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari Jure sanguinis è dato dall'ordine di morte.

Nelle sepolture non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi realizzati. E' consentito l'utilizzo del loculo nel caso di estumulazione e ritumulazione di salme i cui resti possono essere raccolti in cassette ridotte previo parere favorevole dell'A.U.S.L.

Nelle sepolture di famiglia o delle confraternite le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo per altra salma di avente diritti, quando sono trascorsi almeno **30** anni dalla tumulazione. I resti, se già mineralizzati verranno conservati nella stessa sepoltura in appositi ossari o singole cellette; se non ancora mineralizzati vanno inumati nei campi comuni per consentire la mineralizzazione della salma per almeno cinque anni per essere poi collocati negli appositi ossari o cellette all'interno della sepoltura di famiglia.

E' fatta salva la possibilità di estumulazione per trasporto del feretro in altra edicola a seguito di regolare richiesta e visto della competente A.U.S.L.

Le spese per l'estumulazione, inumazione e successiva riesumazione e collocazione nell'ossario o celletta, sono a carico della famiglia ovvero della Congregazione, Confraternita od Associazione.

Art. 71

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle relative opere, ad eseguire restauri ed

interventi per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene ed a rimuovere eventuali superfetazioni abusivamente eseguite.

In particolare il concessionario ed i suoi successori ivi comprese le confraternite, congregazioni ed associazioni legalmente costituite sono obbligati a:

1. tenere costantemente pulita l'area antistante la tomba nonché le aree retrostanti e laterali, facenti parte del lotto, estirpando erbacce, arbusti e quant'altro contribuisce all'indecoso mantenimento della tomba raccogliendoli e conferendoli nei cassonetti pubblici di cui al successivo punto;
2. a rimuovere, con cadenza almeno settimanale, fiori e piante secche all'interno delle tombe, nonché lumini già consumati e qualsiasi altro elemento non necessario conferendo i superiori rifiuti direttamente negli appositi cassonetti pubblici che il Comune provvederà ad installare in diversi punti del cimitero e che provvederà a svuotare frequentemente;
3. a mantenere in vita mediante regolare innaffiamento piante, fiori ed arbusti di qualsiasi specie contenuti in vasi o fioriere posti all'esterno o all'interno della tomba o, in alternativa, eliminare o trasformare tali arredi, mobili o fissi. Nelle fioriere e vasi interni sarà consentito l'utilizzo di piante e fiori artificiali purchè decorosi e di non impatto con il contesto;
4. a non lasciare all'interno delle tombe e ben in vista oggetti utilizzati per la pulizia (scopo, palette, secchi, cestini portarifiuti, ecc.);
5. a non lasciare all'esterno delle tombe e nelle vicinanze detriti, calcinacci, scale e materiali di qualsiasi genere;
6. a tenere decorosamente pulite pareti e soffitti ritinteggiandole ogni volta che si renderà necessario;
7. a mantenere in ordine intonaci e rivestimenti esterni provvedendo alle necessarie riparazioni tutte le volte che si renderà necessario un qualsiasi intervento per assicurare l'ordine, la sicurezza pubblica ed il mantenimento del decoro esterno.

In assenza dei citati interventi il Comune, tramite il responsabile di servizio, invita formalmente il concessionario o i suoi successori o il rappresentante legale della confraternita, congregazione o associazione ad eseguire i lavori e le opere necessarie indicando un termine massimo per la loro esecuzione.

Qualora gli interessati non ottemperano a quanto richiesto agli stessi il Comune comminerà una sanzione amministrativa pari alla spesa da sostenere e provvederà ad effettuare i lavori e le opere.

Resta a carico del Comune la pulizia ed il mantenimento del decoro nei viali principali ed in quelli secondari, nei campi di inumazione ed in tutte quelle aree di esclusiva pertinenza nonché dei servizi igienici, delle tombe ed altri edifici comunali.

Tutti gli interventi devono essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle norme edilizie vigenti.

Nel caso in cui la sepoltura è divenuta poco sicura o indecorosa il sindaco può sospendere la tumulazione delle salme ed ordinare l'esecuzione dei lavori occorrenti.

Art. 71 bis

Per migliorare ed assicurare la sicurezza, l'igiene ed il decoro del cimitero comunale e venire incontro alle esigenze di quanti, pur concessionari o eredi di concessionari che non risiedono a Castelbuono e che raramente frequentano il Comune di Castelbuono, in forma volontaria e condivisa, si sostituisce ai concessionari facendo eseguire quanto previsto dal regolamento e specificatamente dal precedente art.71, con esclusione dei commi 6 e 7, direttamente mediante una o più cooperative sociali legalmente costituite, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, alle quali verrà conferito regolare incarico nei modi e termini previsti dalla Legge.

Il predetto servizio verrà svolto dal Comune di Castelbuono a titolo oneroso mediante la corresponsione, da parte del concessionario o suoi eredi, di un canone annuo determinato con cadenza triennale dalla Giunta Municipale, entro il 30 novembre antecedente il triennio su proposta del responsabile del servizio comunale.

L'importo del canone dovrà essere versato in forma anticipata entro il 15 gennaio di ciascun anno. Tale canone, come sopra stabilito ed avente validità triennale, in fase di prima attuazione sarà stabilito entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti norme ed il versamento, commisurato in proporzione al numero dei giorni residui, sarà effettuato preliminarmente alla stipula del contratto di adesione al servizio.

Tutti i versamenti confluiranno in apposito capitolo di bilancio a destinazione vincolata per la gestione del servizio di cui sopra con il conseguente miglioramento del decoro e della fruizione dell'intera area cimiteriale.

Delle disposizioni di cui al presente articolo sarà data pubblicità a tutti i titolari di concessioni cimiteriali anche attraverso comunicazioni scritte, assegnando un congruo tempo per manifestare l'interesse all'adesione al servizio.

Il servizio, in relazione alle adesioni pervenute, potrà essere espletato dal Comune in gestione diretta oppure attraverso l'affidamento a terzi.

Art. 72

La concessione del diritto d'uso **decadrà** oltre che per sua naturale scadenza (99 anni dal contratto di concessione salvo rinnovo), quando:

1. Per le sepolture di famiglia o delle confraternite o congregazioni, quando il progetto per la costruzione del sepolcro non viene presentato entro i termini fissati nell'atto di

concessione dell'area o quando i lavori non risultano iniziati o ultimati entro i termini fissati con il titolo abilitativo a costruire.

2. Per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.
3. Per soppressione del cimitero come precisato nel successivo art. 46 del presente regolamento.
4. Qualora i lavori di costruzione delle tombe vengono realizzati in totale difformità al titolo abilitativo a costruire rilasciato ed il concessionario non ottempera all'eventuale ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi o eliminazione delle difformità nei termini fissati dall'ordinanza.

Nel caso di cui al precedente comma, punto 2 , se gli interessati sono reperibili viene loro notificata una **diffida** per la esecuzione dei lavori o per la presentazione del progetto di manutenzione; se gli interessati non sono reperibili viene posto sulla tomba un avviso di avvio di provvedimento di decadenza per abbandono, stesso avviso viene pubblicato all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero.

Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'avviso di avvio di provvedimento di viene dichiarata la decadenza della concessione del diritto d'uso della tomba.

I suddetti provvedimenti vengono adottati con determina del Dirigente Responsabile di Settore su proposta del Responsabile di Ufficio o del Servizio ovvero di procedimento.

Nel caso di **decadenza** della concessione dell'area e/o della tomba nessun rimborso è dovuto al concessionario e viene incamerata anche l'eventuale cauzione o fideiussione prestata.

Art. 72 bis

Per le tombe monumentali esistenti nel cimitero comunale che si trovano in stato di degrado e/o abbandono il Comune, accertato che sussistono i presupposti per la decadenza della concessione, provvederà ad acquisirle al patrimonio comunale e successivamente al loro recupero e manutenzione della costruzione.

Potrà essere valutata la possibilità di nuova concessione della sepoltura a terzi richiedenti.

Art. 73

Il concessionario di un'area per la costruzione di una sepoltura di famiglia, confraternita o congregazione sulla quale è stato già rilasciato il titolo abilitativo a costruire, può **rinunciare** alla concessione dell'area in favore del comune e mai in favore di terzi.

Se la **rinuncia** avviene prima dei termini fissati per l'inizio dei lavori, viene rimborsato il **100%** della somma versata per la concessione dell'area e l'intera cauzione o svincolata la fideiussione senza interessi.

Se la **rinuncia** avviene dopo la scadenza dei termini fissati per l'inizio dei lavori ma gli stessi non risultano iniziati, viene rimborsato solo il **50%** della somma versata per la concessione dell'area e l'intera cauzione o svincolata la fideiussione senza interessi.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione della sepoltura rinunciando al completamento dell'opera ed alla concessione dell'area, nessuna somma viene rimborsata e viene incamerata l'intera somma depositata per cauzione. Il concessionario ha diritto al recupero dei materiali giacenti in cantiere e non utilizzati.

La rinuncia dell'area e della tomba costruita deve risultare da atto pubblico, le spese sono a carico del rinunciatario.

Art. 74

Le aree o le sepolture in parte o interamente costruite che tornano in possesso del comune a seguito di decadenza della concessione o di rinuncia del concessionario possono, con delibera di G.M., essere riconcesse a terzi, nel rispetto della graduatoria di assegnazione, al prezzo fissato per la concessione dell'area al momento della nuova assegnazione maggiorato del valore delle opere realizzate che verrà stabilito da una perizia tecnica redatta dall'Ufficio Tecnico, area LL.PP., in base al prezzario regionale vigente all'epoca dell'evento.

Qualora viene pronunciata la decadenza della concessione per abbandono della tomba, con le modalità di cui al precedente art. 72, prima della eventuale riassegnazione, il comune provvede alla estumulazione delle salme. Se la mineralizzazione risulta completa i resti vengono depositati nelle cassette o nell'ossario comune, se invece non è completa la salma viene inumata, in campo comune per il periodo necessario alla mineralizzazione e solo dopo i resti vengono depositati nell'ossario comune o nelle cassette ossario.

Art. 75

Il cimitero comunale è **soppresso** qualora non risulta più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche o di superficie prescritte dal T.U. sanitarie, dal regolamento di pulizia mortuaria o da nuove disposizioni di leggi in materia, senza la possibilità di adeguati interventi o provvedimenti per rimuovere gli inconvenienti.

La soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale sentito il coordinatore sanitario dell'A.U.S.L. competente per territorio.

Per i cimiteri dichiarati soppressi si applicano le disposizioni contenute al Capo XIX del D.P.R n. 285/1990 ed eventuali succ.ve mod.ni.

CAPO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 76

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitari previste in altre norme regolamentari non contemplate nel presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285 del 10/09/1990 e s.m.i.

E' fatto salvo, nei casi con tingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 38 comma 2° della Legge 08/06/1990 n. 142 in materia di sanità ed igiene.

Art. 77

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli art. 338 – 339 – 340 – 358 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i. e degli art. 32 e 113 della Legge 24/11/1981 n. 689. Sono fatte salve le sanzioni previste dalle norme di riferimento in materia di edilizia e tutela del paesaggio.

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI	PAG. 2
CAPO II – PERSONALE	PAG. 3
CAPO III - DICHIARAZIONE DI MORTE E TRASPORTO CADAVERI.....	PAG. 5
CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO	PAG.
6	
CAPO V - TUMULAZIONE – ESTUMULAZIONE – INUMAZIONE	PAG. 8
CAPO VI – LAVORI ALL’INTERNO DEL CIMITERO	PAG. 8
CAPO VII – PIANI CIMITERIALI – DISPOSIZIONI TECHICHE GENERALI	PAG.
10	
CAPO VIII – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	PAG. 11
CAPO IX – CONCESSIONI DI LOCULI NELLE SEPOLTURE COMUNALI.....	PAG.
14	
CAPO X - CONCESSIONI DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE PRIVATE.....	PAG.
17	
CAPO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI	PAG. 25